

STATUTO
GRUPPO ASSISTENZA FAMILIARI ALZHEIMER

Art. 1
Costituzione e denominazione sede

- 1.1 E' costituita in Carpi un'Associazione, senza fini di lucro, denominata "Gruppo assistenza familiari Alzheimer", più brevemente "GAFA" con sede presso la Casa protetta "Il Quadrifoglio", Piazzale dei Donatori di sangue, 1/A, in Carpi (Mo).
- 1.2 L'Associazione, che ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale locale del comune di Carpi e della provincia di Modena e si uniforma, nello Statuto e nell'attività, ai criteri indicati nella legge 11 agosto 1991, n.266.

Art. 2
Scopi e finalità

- 2.1 L'associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si propone di:
- a) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
 - b) stimolare la ricerca e, per quanto possibile, coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
 - c) assistere e sostenere i malati di Alzheimer e i loro familiari divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
 - d) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione
 - e) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.

Art. 3
Attività

- 3.1 Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati, l'Associazione:
- a) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati;
 - b) promuove una continua diffusione di informazione sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
 - c) formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
 - d) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate allo studio dei fattori predittivi che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori dell'evoluzione della malattia;

- e) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato e alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
- f) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- g) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- h) cura il collegamento con tutte le Associazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità;
- i) opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e disturbi correlati, e delle loro famiglie.

Art. 4

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributo degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi dello Stato, della Regione Emilia-Romagna, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali produttive marginali

Le attività di cui al comma precedente, sono svolte dalla Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 5

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, entro quattro mesi, redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il bilancio dovrà indicare le entrate e le uscite, i debiti e crediti e l'inventario dei beni mobili ed immobili appartenenti all'associazione.

Art.6

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti e' illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art.7

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberato dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati; eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio direttivo cura, inoltre, l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa (annua) stabilita e deliberata dallo stesso Consiglio.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per almeno 12 mesi
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.8

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito

I soci hanno diritto a :

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia previo avviso minimo di 15 giorni.

Art.9

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite

Art.10

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:
 - a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio entro 6 mesi dalla fine del medesimo
 - b) nomina il Consiglio Direttivo

- c) redige l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
 - d) delibera sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunità.
 - 4) L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e della durata dell'associazione.
 - 5) L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione.
 - 6) L'Assemblea sia ordinaria, che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata, almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
 - 7) Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, che debbono ricevere il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Art.11 **Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11 nominati dall'assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.
- 3) Il Consiglio nomina, al suo interno, un Presidente, un Vice presidente, un segretario e un tesoriere.
- 4) Al Consiglio direttivo spetta, inoltre, di:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) deliberare sulle domande delle nuove adesioni nonché sulla esclusione dei soci;
 - d) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- 5) Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un comitato esecutivo composto dal, Presidente, dal vice presidente e da un altro consigliere se il consiglio è superiore a 7 componenti. Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e ad esso potranno essere delegate parte delle funzioni spettanti al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può anche provvedere alla nomina di un comitato scientifico, scegliendone i membri tra gli studiosi che si sono distinti per la loro preparazione, o per la loro esperienza, nei settori della psichiatria, della neurologia, della geriatria ed in quelli ad essi collegati. Compito di questo comitato è di contribuire alla stesura del programma scientifico, di esprimere pareri su tutto quanto attiene alla ricerca e alle pubblicazioni proprie dell'associazione.

- 7) Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire a sua discrezione gruppi di lavoro.
- 8) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.
- 9) Il Consiglio Direttivo è convocato, di regola, ogni mese e ogni qualvolta il presidente, o, in sua vece, il vice presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 12 **Il Presidente**

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere e convocare lo stesso nonché l'assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza ordinaria e straordinaria dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 13 **Gratuità delle cariche associative**

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta, a titolo gratuito, salvo i rimborsi relativi alle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 14 **Norma finale**

- 1) In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.15 **Rinvio**

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

2) In caso di controversia relativa alla esecuzione od alla interpretazione di una qualunque parte del presente statuto, le parti demandano la definizione ad un collegio composto da tre arbitri, di cui uno nominato dalle parti ed il terzo nominato dai primi due. La mancata nomina di uno dei due arbitri di parte, entro trenta giorni dalla comunicazione di nomina da parte dell'altra, facoltizzerà quest'ultima a ricorrere al Presidente del Tribunale di Modena, per la nomina dell'arbitro mancante. Gli arbitri dovranno decidere secondo equità.